
Delega su un patrimonio finalizzata a centrare un obiettivo

Trust

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 10 NOVEMBRE 2022 | Angelo Busani

Trust

Non è affatto agevole formulare una definizione soddisfacente della situazione giuridica che viene individuata con l'utilizzo dell'espressione «trust». Anzitutto, va detto che il termine trust non può e non deve essere tradotto in italiano (in quanto, traducendolo con fiducia, si evocherebbe un istituto giuridico proprio del diritto italiano e del tutto diverso dal trust). Inoltre, occorre sottolineare che il tentativo di una definizione della nozione di trust si rende occorrente anche in quanto nel diritto positivo del nostro ordinamento (se si eccettua il recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 per effetto della sua ratifica, disposta con legge 364/1989) manca – non solo una legge che disciplini organicamente la materia del trust, ma anche – una qualsiasi definizione normativa della nozione di trust: le poche norme della legislazione italiana che menzionano il trust (si pensi all'articolo 73, Dpr 917/1986 in tema di tassazione dei redditi del trust; oppure all'articolo 1, legge 112/2016 sul dopo-di-noi) si riferiscono al trust ma, appunto, senza definirlo.

Ora, con il fine di individuare il fenomeno giuridico che prende il nome di trust appare utile osservare le situazioni della quotidianità nelle quali il trust si presenta come lo strumento giuridico che pare adatto per soddisfare i bisogni e gli interessi che concretamente si manifestano. È, in ipotesi, il caso del genitore di un figlio disabile, il quale intenda destinare un dato capitale alle esigenze di vita del disabile stesso per il tempo in cui il genitore (per sopravvenuta incapacità o per decesso) non vi possa più provvedere da sé; il caso del proprietario di una prestigiosa villa contenente una importante collezione d'arte che voglia trasformare tale patrimonio in un museo dopo il suo decesso; il caso dei soci di una società per azioni che, affidando congiuntamente a un terzo imparziale (la titolarità delle proprie azioni e quindi) il proprio voto, intendano con ciò risolvere l'ingessatura che altrimenti potrebbe verificarsi nell'assemblea della Spa, da essi partecipata, qualora si verificasse uno stallo decisionale.

Da queste situazioni si trae che il trust consiste essenzialmente nella gestione di un patrimonio (da intendersi, caso per caso, come: un singolo bene o diritto oppure una pluralità di rapporti giuridici, attivi e anche passivi) al fine del perseguimento dell'obiettivo indicato dal soggetto che istituisce il trust stesso (in italiano: il disponente; in inglese: settlor), il quale è colui che si priva della titolarità di tale patrimonio per destinarlo all'attuazione del programma dettato dal disponente stesso nell'atto istitutivo del trust. La gestione del patrimonio vincolato in trust compete a un soggetto

denominato trustee (vocabolo che si suole non tradurre in italiano), il quale viene inizialmente nominato dal disponente e che, per attuare la gestione che gli è demandata, ottiene la titolarità del patrimonio oggetto di detta sua gestione.

L'obiettivo al cui perseguimento l'operato del trustee viene finalizzato dal disponente può consistere nell'attribuire un vantaggio (si pensi, ad esempio, all'organizzazione del passaggio generazionale nell'azienda di famiglia) a uno o più soggetti, denominati "beneficiari" del trust; oppure può consistere nel perseguimento di un certo scopo (si pensi, ad esempio alla gestione di una pubblica infrastruttura) a prescindere dal fatto che, perseguendo tale scopo, si abbia il beneficio di uno o più specifici soggetti. Il trust può efficacemente esser preso in considerazione (come strumentazione di plausibile ed efficace utilizzo) ogni qualvolta, nella concretezza della vita quotidiana, vi sia una situazione in cui un soggetto (quello che può assumere la qualità di disponente) abbia un obiettivo da perseguire con riferimento a un dato patrimonio (inteso nell'accezione appena sopra esplicitata) e ritenga che l'obiettivo sia meglio perseguibile (o non sia perseguibile se non) affidando la gestione di quel patrimonio al trustee di un trust. © RIPRODUZIONE RISERVATA